

**FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA SECONDO I CRITERI STABILITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIFERITI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 280 DEL 19.09.2019, PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 23 STALLI - MERCATINO DELL'HOBBISTICA - PIAZZA QUINTINO SELLA.  
DOMANDE NON ACCOLTE.**

Numero di Arrivo	Cognome	Nome	Riferimento di Protocollo	Ora di Arrivo	Esito delle Domande	Motivazione	
N°1	Loi	Anna Rita	1109 10.01.2020	10.19	Non Accolta	Non sono stati allegati i documenti di identità alla domanda.	/

**Motivazione:**

Le istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione per essere ammessi a partecipare a concorsi, selezioni, devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, la mancata allegazione all'istanza secondo cui, la mancata allegazione all'istanza della copia del documento di identità, l'atto inidoneo a spiegare gli effetti previsti della corrispondenza fattispecie normativa, in quanto nullo per difetti di una forma essenziale stabilita dalla legge.

L'allegazione di un valido documento di identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ulteriormente conseguendo che l'omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale.

(Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza N° 52 del 16 febbraio 2017).

Giova, inoltre precisare, che il precisato obbligo deriva direttamente da disposizione di legge (Art. 38 D.P.R. N° 445/2000), ed altro che all'interessato nulla avrebbe impedito di allegare alla